

La Repubblica di Polonia fa valere nell'ambito di tale motivo il difetto di motivazione della sentenza, in primo luogo, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i controlli sui gruppi di produttori prima della concessione ai medesimi del prericonoscimento fossero inefficaci, ed, in secondo luogo, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il tasso di correzione finanziaria del 10 % in relazione alla misura «Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti» fosse stato applicato correttamente.

<sup>(1)</sup> GU L 182, pag. 39.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 4 giugno 2018 —  
Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd / Ministre de l'Économie et des Finances**

**(Causa C-363/18)**

(2018/C 276/35)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

*Ricorrente:* Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

*Convenuto:* Ministre de l'Économie et des Finances

**Questione pregiudiziale**

Se il diritto dell'Unione europea, ed in particolare il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori <sup>(1)</sup>, quando l'indicazione dell'origine di un prodotto che rientra nel campo di applicazione di tale regolamento è obbligatoria, imponga per un prodotto proveniente da un territorio occupato da Israele dal 1967 l'indicazione di tale territorio nonché un'indicazione che precisi che il prodotto proviene da un insediamento israeliano, qualora ricorra tale ipotesi. In caso di risposta negativa, se le disposizioni del regolamento, in particolare quelle del capo VI, consentano ad uno Stato membro di esigere tale indicazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, pag. 18).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division)  
(Regno Unito) il 6 giugno 2018 — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK  
Limited, Skykick Inc**

**(Causa C-371/18)**

(2018/C 276/36)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

High Court of Justice (Chancery Division)

**Parti**

*Ricorrenti:* Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

*Resistenti:* Skykick UK Limited, Skykick Inc

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un marchio dell'Unione europea o un marchio nazionale registrato in uno Stato membro possa essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo in quanto alcuni o tutti i termini nella specifica dei prodotti e servizi non sono sufficientemente chiari e precisi per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base dei predetti termini, la portata della tutela conferita dal marchio.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un termine come «software per computer» sia troppo generico e designi prodotti troppo vari per essere compatibile con la funzione del marchio quale indicazione di origine, sicché tale termine non è sufficientemente chiaro e preciso per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base di tale termine, la portata della tutela conferita dal marchio.
- 3) Se possa costituire malafede il mero fatto di chiedere la registrazione di un marchio senza l'intenzione di farne uso in relazione ai prodotti o servizi specificati.
- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se sia possibile concludere che il richiedente abbia presentato la domanda in parte in buona fede ed in parte in malafede se, e nei limiti in cui, il richiedente aveva intenzione di utilizzare il marchio in relazione ad alcuni dei prodotti o servizi specificati, ma non intendeva utilizzare il marchio in relazione ad altri prodotti o servizi specificati.
- 5) Se l'articolo 32, paragrafo 3, dell'UK Trade Marks Act 1994 sia compatibile con la direttiva (UE) 2015/2436 <sup>(1)</sup> del Parlamento e del Consiglio e con le precedenti direttive.

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'8 giugno 2018 — Deutsche Lufthansa AG / Land Berlin**

**(Causa C-379/18)**

(2018/C 276/37)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti**

*Ricorrente:* Deutsche Lufthansa AG

*Resistente:* Land Berlin

*Altre parti:* Berliner Flughafen Gesellschaft mbH; Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht